



DDL N. 11 DEL 23/02/2017

Presentazione al Parlamento

OGGETTO : " TRASFORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO – IRCSS "Saverio De Bellis" ed Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" IN " FONDAZIONE IRCSS DI PUGLIA ".

*Paolo
Saverio
De Bellis
§*



DDL N. 11 DEL 23 /02/2017

Emendamento all'Art. 1

L'Art. 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione dei principi fondamentali del Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288 ("Riordino della disciplina degli Istituti di carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003") e dell'Atto di Intesa Stato - Regioni dell' 1/7/2004 disciplina le modalità di trasformazione, organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, "Saverio De Bellis " di Castellana Grotte ed Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" in "Fondazione IRCSS di Puglia".



DDL N. 11 DEL 23 /02/2017

Emendamento all'Art. 2

L'Art. 2 è sostituito dal seguente:

**Art. 2
(Natura e Finalità)**

1. La Fondazione IRCSS di Puglia si configura come ente pubblico a rilevanza nazionale dotato di autonomia e personalità giuridica che persegue, secondo standards di eccellenza, finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolge altre attività aventi caratteri di eccellenza.
2. La Fondazione IRCSS di Puglia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.



DDL N. 11 DEL 23 /02/2017

Emendamento all'Art. 3

L'Art. 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3

(Enti fondatori)

1. Sono enti fondatori il Ministero della salute, la Regione ed i Comuni di Bari e Castellana Grotte in cui l'Istituto da trasformare ha la sede effettiva di attività e, quando siano presenti, i soggetti rappresentativi degli interessi originari. Altri enti pubblici e soggetti privati, che condividano gli scopi della fondazione ed intendano contribuire al loro raggiungimento, possono aderire in qualità di partecipanti, purché in assenza di conflitto di interessi: gli statuti, in conformità al presente decreto legislativo, disciplinano le modalità e le condizioni della loro partecipazione, ivi compreso l'apporto patrimoniale loro richiesto all'atto della adesione e le modalità di rappresentanza nel consiglio di amministrazione.
2. La Fondazione IRCCS di Puglia ha durata illimitata. Ad essa sono trasferiti, in assenza di oneri, i rapporti attivi e passivi, il patrimonio mobiliare e immobiliare ed il personale degli Istituti trasformati.



DDL N. 11 DEL 23 /02/2017

Emendamento all'Art. 4

L'Art. 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4

(Statuto della Fondazione)

1. Con Delibera di Giunta sarà approvato il testo statutario.
2. Alla Fondazione IRCSS di Puglia si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288 ("Riordino della disciplina degli Istituti di carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003"), le disposizioni di cui al Libro I , Titolo II del codice civile.
3. Nello statuto deve essere comunque previsto che il consiglio di amministrazione della Fondazione IRCCS sia composto da non più di sette consiglieri, dei quali tre designati dal Ministro della salute, tre dal Presidente della Regione e uno dal Comune in cui insiste la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, se si tratta di Comune con più di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei sindaci, qualora il Comune abbia dimensione demografica inferiore.
4. Il Presidente della Fondazione IRCCS di Puglia è scelto dal consiglio di amministrazione tra i componenti nominati dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione competente.
5. Lo statuto della Fondazione IRCCS di Puglia deve disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, separando le funzioni di indirizzo e verifica, riservate al consiglio di amministrazione, dalle funzioni di gestione, demandate ad un direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione tra soggetti esterni allo stesso e dalle funzioni di direzione scientifica, affidate ad un direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione. Lo statuto deve prevedere maggioranze qualificate per l'assunzione delle determinazioni più rilevanti per la vita e l'attività dell'ente.

DDL 11/2017

EMENDAMENTO ALL'ART. 4

- Al 1° comma, ultimo rigo, dopo la parola
"rimovimati" aggiungere "solo una volta".

Ligo



DDL N. 11 DEL 23 /02/2017

Emendamento all'Art. 5

L'Art. 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5 (Collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale:
 - a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
 - b) vigila sull'osservanza della legge;
 - c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa.
2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno dall'organismo di rappresentanza delle autonomie locali. In caso di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facoltà di medicina e chirurgia ai sensi dell'articolo 13, comma 1, il membro designato dalle autonomie locali viene sostituito da un membro designato dal Rettore dell'Università.
4. Il direttore generale nomina il collegio sindacale.
5. Il Presidente del collegio sindacale viene eletto dai sindaci all'atto della prima seduta.
6. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.



DDL N. 11 DEL 23 /02/2017

Emendamento all'Art. 6

L'Art. 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione IRCCS di Puglia è costituito da:

- a) i beni mobili e immobili di proprietà;
- b) i conferimenti degli eventuali partecipanti;
- c) i lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di qualsiasi genere, che siano accettati dagli Organi competenti.

2. Costituiscono ricavi della Fondazione IRCCS di Puglia:

- a) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali ed eventuali specifici finanziamenti pubblici e privati;
- b) i frutti e le rendite generati dai beni non direttamente utilizzati per l'assolvimento delle finalità istituzionali;
- c) i proventi derivanti dall'esercizio di attività strumentali;
- d) i lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di qualsiasi genere che siano accettati dagli organi competenti e non imputati a patrimonio.

3. La Fondazione IRCCS di Puglia adotta la contabilità di tipo economico-patrimoniale.

4. Entro novanta giorni dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione della Fondazione IRCCS di Puglia redige la stato patrimoniale, individuando i beni direttamente utilizzati per gli scopi istituzionali, da considerarsi indisponibili ed inalienabili.

5. Il regime fiscale relativo alle erogazioni liberali effettuate dai soggetti privati a favore della Fondazione IRCCS di Puglia è determinato, al fine di assicurare l'armonizzazione delle disposizioni recate dall'articolo 42, comma 1, lettera l), e dal comma 3, del medesimo articolo della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in sede di attuazione dell'articolo 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80.



DDL N. 11 DEL 23 /02/2017

Emendamento all'Art. 7

L'Art. 7 è sostituito dal seguente:

Art. 7

(Funzioni di ricerca e di assistenza)

1. L'attività di ricerca della Fondazione IRCCS di Puglia è prevalentemente clinica e traslazionale.
2. La Fondazione IRCCS di Puglia pianifica l'attività di ricerca in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e con gli atti di programmazione regionale in materia, privilegiando i progetti eseguibili in rete e quelli sui quali possono aggregarsi più enti, anche al fine di evitare duplicazioni di attività e dispersione dei finanziamenti.
3. La Fondazione IRCCS di Puglia attua misure idonee di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, con le Università, con istituti di riabilitazione e con analoghe strutture a decrescente intensità di cura, avvalendosi, in particolare, delle reti di cui all'articolo 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, all'interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare comuni protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e del personale con l'obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate, nonché le ricerche pertinenti.
4. Al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale e salvaguardando comunque la finalità pubblica della ricerca, le istituzioni e gli enti disciplinate dal presente decreto legislativo possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneità. In nessun caso eventuali perdite dei consorzi e delle società partecipate possono essere poste a carico della gestione degli enti. I predetti rapporti devono disciplinare:

- a) le modalità di distribuzione dei profitti connessi alla eventuale brevettazione dei risultati ed al loro sfruttamento, vincolandone in ogni caso la destinazione al finanziamento delle attività istituzionali;
- b) adeguate regole di trasparenza dei flussi finanziari, con obblighi di rendicontazione;
- c) obiettivi e tempi certi per il loro raggiungimento;
- d) idonee modalità di informazione, verifica e controllo dell'andamento del programma da parte degli organi di indirizzo e degli organi di gestione.

5. Nell'ambito dei progetti di ricerca di cui al presente articolo e senza oneri aggiuntivi, gli enti possono sperimentare nuove modalità di collaborazione con ricercatori medici e non medici, anche attraverso la contitolarità di quote o azioni negli enti e società di cui al comma 5.

6. La Fondazione IRCSS di Puglia svolge attività di alta formazione nell'ambito delle discipline e attività di riferimento.



Paolo Houe



DDL N. 11 DEL 23 /02/2017

Emendamento all'Art. 8

L'Art. 8 è sostituito dal seguente:

Art. 8 (Attività strumentali)

1. La Fondazione IRCCS di Puglia può esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui all'articolo 2, per le quali possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a articolato consorzi e società di persone o di capitali con soggetti pubblici e privati, scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. I proventi derivati dalle attività di cui al presente devono essere destinati in misura prevalente alla attività di ricerca e di qualificazione del personale.



DDL N. 11 DEL 23 /02/2017

Emendamento all'Art. 9

L'Art. 9 è sostituito dal seguente:

Art. 9 (Finanziamenti)

1. L'attività di ricerca della Fondazione IRCCS di Puglia nei limiti ed in coerenza con i programmati obiettivi di finanza pubblica del vigente Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), è finanziata a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché dalle Regioni e da altri organismi pubblici e privati. Nella ripartizione dei fondi di cui al citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono riservate apposite quote, annualmente stabilite dal Ministro della salute, per il finanziamento di progetti gestiti mediante organizzazioni in rete e sono favorite forme di co-finanziamento.
2. L'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, è finanziata a prestazione dalla Regione competente per territorio, in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale, nonché sulla base di funzioni concordate con le Regioni.
3. È fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all'attività di ricerca per fini diversi.
4. La Fondazione IRCCS di Puglia invia trimestralmente alle Regioni e Province di appartenenza e al Sistema informativo del Ministero della salute, le informazioni richieste utilizzando la stessa procedura prevista per le Aziende sanitarie e ospedaliere.

M



DDL N. 11 DEL 23 /02/2017

Emendamento all'Art. 10

L'Art. 10 è sostituito dal seguente:

Art. 10 (Personale)

1. Nella Fondazione di cui all'articolo 2 il rapporto di lavoro del personale ha natura privatistica. Il personale dipendente alla data di trasformazione in Fondazione mantiene, ad esaurimento, il rapporto di lavoro di diritto pubblico e può optare per un contratto di diritto privato entro centottanta giorni dal decreto di trasformazione. Al personale che non opta per il rapporto di lavoro privato continua ad applicarsi la disciplina prevista dai D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; per detto personale nulla è innovato sul piano della contrattazione collettiva nazionale di comparto. Per il personale della Fondazione di cui all'articolo 2, che opta per il rapporto di lavoro privato e per quello di nuova assunzione nella stessa Fondazione si applicano trattamenti economici derivanti da finanziamenti pubblici non superiori a quelli previsti dai contratti pubblici della dirigenza medica e non medica e del comparto sanità.
2. Nella Fondazione IRCCS di Puglia gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario sono di natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Il direttore generale deve essere in possesso del diploma di laurea e avere svolto un'esperienza qualificata di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la nomina. Il direttore scientifico deve essere in possesso di comprovate capacità scientifiche e manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in medicina e chirurgia e avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo deve essere in possesso del diploma di

laurea in discipline giuridiche o economiche ed avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fermi restando gli effetti di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Luigi
Giacca
Pavullo
✱



DDL N. 11 DEL 23 /02/2017

Emendamento all'Art. 11

Il comma 1 dell'Art. 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11

(Comitato Etico)

1. La Fondazione IRCSS di Puglia si avvale di un Comitato Etico, organismo indipendente che fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Direttore Generale, dal Direttore Scientifico o dal Consiglio di Indirizzo e Verifica e formula proposte sulle materie di propria competenza. Oltre alle sperimentazioni cliniche dei medicinali e dei dispositivi medici, all'impiego di procedure chirurgiche e cliniche o allo studio di prodotti alimentari sull'uomo.



DDL N. 11 DEL 23 /02/2017

Emendamento all'Art. 12

L'Art. 12 è sostituito dal seguente:

Art. 12

(Comitato Tecnico Scientifico)

1. Presso la Fondazione IRCSS di Puglia è costituito un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca.
2. Il Comitato è presieduto dal Direttore Scientifico ed è composto:
 - da due esperti esterni nominati a maggioranza qualificata di due terzi dal Consiglio di Amministrazione;
 - da due membri interni (medici o sanitari dipendenti dalla Fondazione) nominati dal Direttore Scientifico;
 - da due membri eletti dal personale dirigente medico e sanitario della Fondazione.
3. I componenti del Comitato, ad eccezione del Direttore Scientifico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I componenti del Comitato cessano in ogni caso alla cessazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Comitato esprime parere obbligatorio in merito ai provvedimenti che attengono all'esercizio delle attività di ricerca e formazione e formula al Consiglio di Amministrazione pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione.



DDL N. 11 DEL 23 /02/2017

Emendamento all'Art. 13

L'Art. 13 è sostituito dal seguente:

Art. 13

(Riconoscimento, revisione e revoca)

1. La Fondazione IRCSS di Puglia è sottoposta al procedimento di riconoscimento, revisione e revoca del carattere scientifico da parte del Ministero della Salute , in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, secondo la disciplina degli artt. 13,14 e 15 del D.lgs. n. 288/2003.



DDL N. 11 DEL 23 /02/2017

Emendamento all'Art. 14

L'Art. 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14

(Scioglimento della Fondazione e destinazione dei beni)

1. La Fondazione IRCSS di Puglia si estingue per sopravvenuta impossibilità dello scopo o in caso di estinzione o insufficienza del patrimonio al perseguimento delle finalità istituzionali.
2. In caso di scioglimento, il residuo patrimonio verrà devoluto allo Stato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per essere destinato, previa intesa tra il Ministro della Salute e il Presidente della Regione Puglia, agli altri Istituti pubblici di Ricovero e cura a carattere scientifico o Fondazioni IRCCS ad essi succeduti con sede prevalente di attività in Puglia.
3. In assenza di questi il residuo patrimonio sarà devoluto, con le stesse modalità, ad altri Enti pubblici esclusivamente per finalità di ricerca e di assistenza.



DDL N. 11 DEL 23 /02/2017

Emendamento all'Art. 15

L'Art. 15 è sostituito dal seguente:

Art. 15

(Vigilanza)

1. La Fondazione IRCSS di Puglia è sottoposta alla vigilanza del Ministro della Salute, d'intesa con il Ministro dell'Economia e finanze e con il Presidente della Regione, secondo le disposizioni di cui all'art. 16, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 288/2003.



DDL N. 11 DEL 23 /02/2017

Emendamento all'Art. 16

All'Art. 16 si aggiungono i seguenti commi :

Art. 16

(Norme finali e transitorie)

2. L' operatività della Fondazione IRCSS di Puglia è subordinata all'emanazione di apposito decreto adottato dal Ministro della Salute ai sensi dell'art. 2 del D.lgs n. 288/2003 per il quale la Giunta si impegna a produrre apposita istanza entro 30 gg dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma precedente , gli IRCSS "Saverio De Bellis" e l'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" continuano ad operare come entità autonome.